



**COMUNE DI CIVITAVECCHIA**

**città metropolitana di Roma Capitale**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

(Deliberazione n. 31 del 08/02/2019 )

**OGGETTO: ART. 208 E 142 DEL D.LGS N° 285/92 (NUOVO CODICE DELLA STRADA). DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2019.**

L'anno **2019**, addì **otto** del mese di **Febbraio** alle ore **13:15**, nella Sala delle adunanze;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano presenti i Signori:

			Presenti
<b>1</b>	Cozzolino Antonio	Sindaco	P
<b>2</b>	Lucernoni Daniela	Vice sindaco	P
<b>3</b>	Manuedda Alessandro	Assessore	P
<b>4</b>	D'anto' Vincenzo	Assessore	P
<b>5</b>	Tuoro Florinda	Assessore	P
<b>6</b>	Perrone Gioia	Assessore	A
<b>7</b>	Ceccarelli Alessandro	Assessore	P
<b>8</b>	Lecis Alessandra	Assessore	A

**Assiste Il Segretario Generale Caterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente verbale.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, **Ing. Antonio Cozzolino** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **LA GIUNTA**

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- Approvare, sì come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 23 del 24/01/2019 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dichiarare, sì come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.

Proposta n. 23 del 24/01/2019

**OGGETTO: Art. 208 e 142 del D.Lgs n° 285/92 (Nuovo Codice della Strada).**

**Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2019.**

**Visto** il decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, la quale ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

**Richiamati** in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

**Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

1. *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.*

2. *I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:*

- a) *fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;*
- b) *al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;*
- c) *al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.*

2-bis. *Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.*

3. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.*

3-bis. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.*

4. *Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:*

- a) *in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) *in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- c) *ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

5. *Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.*

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

#### **Art. 142 Limiti di velocità**

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

**Rilevato** che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta comunale, come segue:

**Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS)** in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante 50% ai seguenti interventi:
  - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
  - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
  - redazione dei piani urbani del traffico;
  - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
  - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
  - interventi a favore della mobilità ciclistica;
  - assunzione di personale stagionale a progetto;
  - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
  - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

**Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)**

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)

- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
- a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

**Atteso** che l'articolo 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-*bis* a 12-*quater* dell'articolo 142 del D.Lgs n° 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

**Preso atto** che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 25 della legge n. 120/2010;

**Visto** l'articolo 4-*ter*, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale prevede che *"In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;

**Ritenuto che**, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-*bis* a 12-*quater* del D.Lgs. n. 285/1992;

**Visti:**

- la circolare del Ministero dell'Interno 24/12/2012 prot.17909;
- che l'art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, prevede *"Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi capitoli di entrate ed uscite dei proventi a essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice"*;
- l'articolo 3 del D.Lgs.n.118/2011 il quale prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la loro gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;
- la delibera n. 104 del 15 settembre 2010 con la quale la Corte dei Conti, sez. Toscana, ha chiarito che i proventi delle contravvenzioni possono essere utilizzati anche per potenziare i servizi esterni di vigilanza (controllo e accertamento delle violazioni) con l'attuazione di appositi progetti, oltreché per finanziare la previdenza integrativa del personale in divisa;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 961/2010 sulla tipologia di spese finanziabili con tali proventi;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia, parere n. 274/2013 sulla tipologia di spese finanziabili con tali proventi (corsi di formazione ed armi);
- la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia, parere 273 del 3/7/2013 prestazioni accessorie personale PL nell'ambito di progetti di potenziamento servizi di controllo 186, 186 *bis* e 187;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Toscana, parere nr. 10 del 31/1/2012 secondo cui non si applica il limite del 50% sulla spesa 2009 per le assunzioni dei vigili stagionali;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia, parere nr. 215 del 17/5/2012 in relazione ai versamenti con i fondi del 208 ai fondi pensione al di fuori dei limiti sul trattamento accessorio individuale e collettivo;
- la deliberazione n° 274/2013 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, relativamente alle spese per i corsi di formazione a favore del personale in materia di circolazione stradale;
- la circolare del Ministero dell'Interno 8 marzo 2007, n. FL 05/2007;

**Preso atto che:**

- con la Delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 26/03/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con la delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 30/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- con la delibera di Giunta Comunale n° 120 del 27.06.2018, è stato approvato il P.E.G. 2018-2020;

**Visti:**

- il D.Lgs. n.118/2011 corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il principio generale n. 9 della prudenza e il principio applicato della contabilità finanziaria 3.3 (secondo cui le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione sono accertate per l'intero importo del credito), ed è escluso l'accertamento per cassa con relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'allegato 4.2 al punto 3.7 del D.Lgs. n. 118/2011 che delinea le regole come accertare le entrate derivanti dalle sanzioni al codice della strada;
- che il principio della competenza finanziaria potenziato prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del principio di competenza finanziaria applicato;
- il vigente regolamento contabile e finanziario;
- l'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato 4.2 del D.Lgs. n.118/2011 integrato e modificato dal D.lgs. n.126/2014
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019, le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n.285/1992;

**Atteso** che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti, di previsioni obiettive e delle indicazioni del Responsabile dei servizi finanziari, per l'esercizio 2019 è stato previsto di accertare la somma di €. 730.000,00 per "violazioni al Codice della Strada";

**Dato atto**

- che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quantificato dall'Ufficio ragioneria, per ragioni prudenziali, in **€ 108.762,94** secondo il D.Lgs. n.118/2011;
- che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ex art. 208 del D.Lgs. 285/1992 è quantificata sottraendo dalle entrate per sanzioni, previste ai sensi del punto 3.3 dell'Allegato 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, il relativo "Fondo crediti di dubbia esigibilità entrate da sanzioni al codice della strada", pertanto il totale dei proventi al netto del Fondo ammonta ad **Euro 564.237,06**;
- che si rende necessario determinare la ripartizione della destinazione della quota del 50% dei proventi suddetti di cui all'art 208, in applicazione delle norme di cui all'art. 208, commi 4, 5 e 5 *bis* del Codice della Strada nonché la destinazione del 100% dei proventi dell'art. 142 CDS nel rispetto delle specifiche destinazioni;
- l'utilizzo dei proventi da parcheggi a pagamento di cui all'art. 7 CDS non ricadono nella competenza del Comando di Polizia locale bensì di un altro settore che esercita anche funzioni di vigilanza e controllo sulla relativa *società in house*;
- la somma da destinare alla quota vincolata di cui all'art. 208 è pari ad **€ 282.118,53** (564.237,06) ed **€ 47.000** la somma destinata alle finalità di cui all'art. 142 C.D.S.;

**Valutato** di dover ripartire diversamente le voci vincolate dell'art. 208, al fine di assicurare la dotazione finanziaria occorrente per gli interventi previsti, oltre che di istituire un apposito capitolo di entrata e di uscita per l'art. 142 C.D.S.

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate;

### PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di destinare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative **all'anno 2019** per un importo pari a **Euro 282.118,53** per le finalità di seguito specificate:

Finalità	Cod. Bilancio Missione/programma/titolo	Importo	Rif. normativo
Manutenzione segnaletica stradale	10.02.1	€ 71.625,00	Art. 208, comma 4, lett. a)
Apparecchiature web-cam, dash-cam, apparecchiature ed applicativi per il controllo dell'autotrasporto, oltre a palmari ed altri dispositivi ed <i>optional</i> connessi	03.01.1	€ 20.000,00	Art. 208, comma 4, lett. b)
Locazione apparato di rilevazione violazioni semaforiche e <i>optional</i> connessi	03.01.1	€ 49.000,00	Art. 208, comma 4, lett. b)
Acquisto mezzi tecnici, automezzi, attrezzature e beni, compresi box rilevatore velocità, programmi, applicativi e droni e <i>optional</i> connessi	03.01.02	€ 20.539,51	Art. 208, comma 4, lett. b)
Locazione attrezzature di rilevamento della velocità	03.01.1	€ 47.000,00	Art. 208, comma 4, lett. b)
Corso di formazione in materia di circolazione stradale		€ 1.375,00	Art. 208, comma 4, lett. b)
Corsi didattici per l'educazione stradale nelle scuole		€ 500,00	Art. 208, comma 4, lett. c)
Assunzione vigili stagionali	03.01.1	€ 23.539,51	Art. 208, comma 4, lett. c)
Autofinanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, alla sicurezza stradale, ai presidi per le domeniche ecologiche e/o di manifestazioni		€ 6.539,51	Art. 208, comma 4, lett. c)
Forme di previdenza e assistenza integrativa Polizia locale	03.01.1	€ 40.000,00	Art. 208, comma 4, lett. c)
Manutenzione stradale		€ 2.000	Art. 208, comma 4, lett. c)
<b>TOTALE</b>		<b>€ 282.118,53</b>	

- 2) di destinare i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 142 CDS alle finalità di manutenzione stradale per l'importo di **€ 47.000,00** da introitare sul **capitolo 1148 tit. I**;
- 3) di dare altresì atto che gli importi indicati nel prospetto sopra riportato potranno essere oggetto di eventuale rettifica e rideterminazione fino alla fase dell'assestamento o del Rendiconto, al fine di garantire, anche a consuntivo, il rispetto dei succitati vincoli di destinazione;
- 4) di dichiarare che la presente deliberazione costituisca atto di indirizzo ai Dirigenti competenti per l'approvvigionamento delle forniture e dei servizi di interesse per l'Ente e indicati nell'elenco delle finalità sopraindicate, ricorrendo all'utilizzo della piattaforma CONSIP o, in caso di ricerca infruttuosa, al lancio di una ODA/RDO sul mercato elettronico MEPA;
- 5) la presente deliberazione aggiorna e modifica la programmazione biennale degli appalti di forniture e servizi del Servizio 7, ex art. 21 e seguenti del vigente Codice degli appalti, già adottata con la deliberazione di giunta comunale n° 183 del 20/12/2017, secondo le voci, gli importi e le fonti di finanziamento sopra evidenziate, nel rispetto delle scadenze contrattuali relative alle obbligazioni vigenti;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 perché la Giunta comunale, con separata ed unanime votazione, ha l'urgenza di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021.





Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Ing. Antonio Cozzolino  
*(Atto firmato digitalmente)*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Caterina Cordella  
*(Atto firmato digitalmente)*